



**Camera di Commercio
Massa-Carrara**



REGOLAMENTO DI ARBITRATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA

Approvato con deliberazione di Consiglio Camerale n. 18 del 16 dicembre 2009
ed entrato in vigore il 17 gennaio 2010

INDICE

REGOLAMENTO DI ARBITRATO

UFFICIO DI ARBITRATO

Art.	1 - Istituzione e sede	pag.	7
Art.	2 - Attività dell'Ufficio di Arbitrato	pag.	7

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI ARBITRATO

Art.	3 - Responsabilità e funzioni dell'Ufficio di Arbitrato	pag.	7
Art.	4 - Ufficio di Segreteria	pag.	8

FORMAZIONE E TENUTA DELL'ALBO DEGLI ARBITRI

Art.	5 - Albo degli Arbitri	pag.	8
Art.	6 - Iscrizione all'Albo degli Arbitri	pag.	8
Art.	7 - Revisione dell'Albo degli Arbitri	pag.	9

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	8 - Applicazione del regolamento	pag.	9
Art.	9 - Norme applicabili al procedimento	pag.	10
Art.	10 - Norme applicabili al merito della controversia	pag.	10
Art.	11 - Sede dell'arbitrato	pag.	11
Art.	12 - Lingua dell'arbitrato	pag.	11
Art.	13 - Deposito e trasmissioni degli atti	pag.	11
Art.	14 - Termini	pag.	12

L'INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA

Art.	15 - Domanda di arbitrato	pag.	12
Art.	16 - Memoria di risposta	pag.	13
Art.	17 - Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi	pag.	14

IL TRIBUNALE ARBITRALE

Art.	18 - Numero degli arbitri	pag.	14
Art.	19 - Nomina degli arbitri	pag.	15
Art.	20 - Nomina degli arbitri nell'arbitrato con pluralità di parti	pag.	15
Art.	21 - Controversie connesse	pag.	16
Art.	22 - Incompatibilità	pag.	16
Art.	23 - Accettazione degli arbitri	pag.	16
Art.	24 - Dichiarazione di indipendenza e conferma degli arbitri	pag.	16
Art.	25 - Ricusazione degli arbitri	pag.	17
Art.	26 - Sostituzione degli arbitri	pag.	17

IL PROCEDIMENTO

Art.	27 - Costituzione del Tribunale arbitrale	pag.	18
Art.	28 - Poteri del Tribunale arbitrale	pag.	18
Art.	29 - Ordinanze del Tribunale arbitrale	pag.	19
Art.	30 - Udienze	pag.	19
Art.	31 - Istruzione probatoria	pag.	20
Art.	32 - Consulenza tecnica	pag.	21
Art.	33 - Domande nuove	pag.	21
Art.	34 - Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo	pag.	21
Art.	35 - Precisazione delle conclusioni	pag.	22
Art.	36 - Transazione e rinuncia agli atti	pag.	22

IL LODO

Art.	37 - Deliberazione del lodo	pag.	22
Art.	38 - Forma e contenuto del lodo	pag.	23
Art.	39 - Deposito e comunicazione del lodo	pag.	23
Art.	40 - Termine per il deposito del lodo definitivo	pag.	23
Art.	41 - Lodo parziale e lodo non definitivo	pag.	24
Art.	42 - Correzione del lodo	pag.	24

LE SPESE DEL PROCEDIMENTO

Art.	43 - Valore della controversia	pag.	24
Art.	44 - Spese del procedimento	pag.	25
Art.	45 - Versamenti anticipati e finali	pag.	26
Art.	46 - Mancato pagamento	pag.	26

DISPOSIZIONI FINALI

Art.	47 - Conservazione degli atti	pag.	27
Art.	48 - Riservatezza	pag.	27
Art.	49 - Arbitrato e perizie contrattuali	pag.	27
Art.	50 - Regola finale di rinvio	pag.	28

ALLEGATI

ALLEGATO A TARIFFARIO

ALLEGATO B CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ARBITRI

REGOLAMENTO DI ARBITRATO

UFFICIO DI ARBITRATO

Art. 1 – ISTITUZIONE E SEDE

1. Presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Massa-Carrara è istituito un Ufficio di Arbitrato per la risoluzione di controversie di natura economica.

Art. 2 – ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI ARBITRATO

1. L'Ufficio di Arbitrato svolge le seguenti attività:
 - a) arbitrati rituali, e cioè decisioni di controversie in forma di lodo destinato ad acquistare efficacia di sentenza;
 - b) arbitrati irrituali o liberi e cioè decisioni aventi fra le parti valore negoziale.
2. Sono previsti e disciplinati altresì arbitraggi, aventi per oggetto la determinazione di quantità, prezzo, o di altri elementi contrattuali incerti o ignoti o comunque non determinati, o semplici accertamenti di natura tecnica (perizie contrattuali).

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI ARBITRATO

Art. 3 – RESPONSABILITÀ E FUNZIONI DELL'UFFICIO DI ARBITRATO

1. L'Ufficio di Arbitrato è retto dal Dirigente del Servizio Regolazione del Mercato della Camera di Commercio di Massa-Carrara.
2. Il Dirigente provvede, con propri atti:
 - alla nomina degli Arbitri o dell'Arbitro Unico, secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento;
 - ad avanzare proposte ed esprimere pareri su richieste della Giunta della Camera di Commercio;
 - alla sostituzione del Presidente ovvero dei componenti il Collegio ove ciò si rendesse necessario ai sensi del presente Regolamento ovvero a decidere sull'istanza di ricusazione dell'arbitro;
 - alla formazione ed all'aggiornamento dell'Albo degli Arbitri di cui al successivo art. 5;
 - allo svolgimento delle altre funzioni attribuitegli dal presente Regolamento.

Art. 4 – UFFICIO DI SEGRETERIA

1. Tutte le attività di istruttoria relative ai procedimenti disciplinati nel presente Regolamento sono svolte dall'Ufficio Arbitrale. L'Ufficio assolve altresì a funzioni di Segreteria nei procedimenti arbitrali.
2. A tal fine il Dirigente individua, con proprio provvedimento, il dipendente di categoria D a cui attribuire le funzioni di Segretario nonché, eventualmente, il dipendente di categoria C con funzioni di collaboratore.
3. Al Segretario preposto alla Segreteria compete la tenuta della documentazione nonché la verifica della regolarità e del rispetto di tutte le norme procedurali.

FORMAZIONE E TENUTA DELL'ALBO DEGLI ARBITRI

Art. 5 - ALBO DEGLI ARBITRI

1. Il Dirigente, coadiuvato dall'Ufficio di Arbitrato, forma ed aggiorna l'Albo degli Arbitri. L'Albo è pubblicato dalla Camera di Commercio e tenuto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
2. L'Albo degli Arbitri è suddiviso in due sezioni: la sezione degli Arbitri con competenza generale e la sezione degli Arbitri con competenze speciali, suddivisa in categorie specificate dal Dirigente e da questi sottoposte a revisione periodica.

Art. 6 – ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ARBITRI

1. Per l'iscrizione nell'Albo degli Arbitri gli interessati devono presentare domanda, in bollo, indirizzata alla Camera di Commercio di Massa-Carrara. Il Dirigente deciderà con provvedimento insindacabile.
2. Possono essere iscritti nella sezione degli Arbitri con competenza generale coloro che sono iscritti agli Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti o ai Collegi dei Ragionieri, che abbiano una anzianità di iscrizione e di effettivo esercizio della professione di almeno 6 anni. Nella domanda i richiedenti devono dichiarare la data di iscrizione all'Ordine o Collegio professionale nonché di aver regolarmente esercitato la professione per un periodo continuativo non inferiore a sei anni, allegando altresì il proprio curriculum professionale.
3. Coloro che intendono essere iscritti nella Sezione Speciale, devono indicare nella domanda per quali materie specifiche sono esperti e corredare l'istanza di tutta la documentazione che ritengono utile a comprovare la loro specializzazione. Il Dirigente, nel procedere all'iscrizione nell'Albo ne determina anche la categoria

di competenza. Sussistendone i presupposti, è consentita l'iscrizione in entrambe le sezioni.

4. In caso di condanna definitiva per un delitto non colposo, ovvero in caso di gravi sanzioni disciplinari adottate dai singoli Ordini o Collegi di appartenenza, o per altri gravi motivi, il Dirigente può respingere la domanda.
5. L'esame della domanda può essere sospeso in caso di pendenza di procedimenti penali per delitti non colposi e/o disciplinari fino a che essi non siano definiti.
6. Qualora si verificano particolari esigenze, il Dirigente può, previa loro accettazione, iscrivere nell'Albo persone dotate di specifica competenza.
7. Al fine dell'iscrizione nel suddetto Albo è necessario altresì che i soggetti interessati si impegnino al rispetto del Codice deontologico degli arbitri approvato dalla Giunta Camerale.

Art. 7 – REVISIONE DELL'ALBO

- 1 Ogni quattro anni il Dirigente procede alla revisione dell'Albo degli Arbitri, cancellando coloro che non dichiarano la volontà di rimanere iscritti nel medesimo.
- 2 E' motivo di cancellazione dalla sezione degli Arbitri con competenza generale la cancellazione, per un qualsiasi motivo, dall'Albo dell'Ordine o del Collegio di appartenenza.
- 3 In caso di condanna definitiva per un delitto non colposo, ovvero in caso di gravi sanzioni disciplinari adottate dai singoli Ordini o Collegi di appartenenza, il Dirigente può decidere la cancellazione dell'iscritto dall'Albo degli Arbitri. L'iscritto può essere sospeso dal Dirigente in caso di pendenza di procedimenti penali per delitti non colposi e/o procedimenti disciplinari fino a che essi non siano definiti.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1 L'Ufficio di Arbitrato presta la propria opera per lo svolgimento di arbitrati richiesti sul fondamento di una convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso), redatta in forma scritta, che faccia riferimento all'arbitrato amministrato dalla Camera di Commercio di Massa-Carrara ovvero quando le parti facciano concorde richiesta di arbitrato alla Camera di Commercio.

2. Se le parti non hanno espressamente disposto in modo diverso, tutte le controversie cui l'accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale; si fa luogo invece all'arbitrato libero o irrituale, solo se la volontà delle parti sia stata chiaramente espressa in tal senso nella Convenzione arbitrale, ovvero le parti ne facciano concorde richiesta al momento dell'instaurazione del procedimento arbitrale.
3. Le controversie che hanno ad oggetto la convenzione di arbitrato, ed in particolare quelle relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato, sono decise dagli arbitri con lodo vincolante le parti
4. Qualora non esista fra le parti una convenzione di arbitrato, oppure essa non faccia riferimento alla Camera di Commercio di Massa-Carrara la parte che abbia interesse a promuovere un arbitrato davanti alla Camera di Commercio di Massa-Carrara può farne richiesta nella domanda di arbitrato, secondo quanto stabilito dall'art. 15; se l'adesione a tale richiesta, unitamente alla risposta alla domanda di arbitrato, non perviene alla Segreteria entro un termine che, salvo diversa indicazione della parte richiedente, è di trenta giorni dalla data in cui la controparte ha ricevuto la domanda, la Segreteria informa le parti che l'arbitrato non può avere luogo.

ART. 9 - NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento arbitrale è retto dal regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda; in subordine dalle regole fissate di comune accordo dalle parti; in ulteriore subordine dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale.
2. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
3. È comunque attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

ART. 10 – NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA

1. Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.
2. Il Tribunale Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti nella convenzione arbitrale o, successivamente, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
3. In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, il Tribunale Arbitrale sceglie le norme con cui il rapporto è più strettamente collegato.

4. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale tiene conto degli usi del commercio.

ART. 11 - SEDE DELL'ARBITRATO

1. La sede dell'arbitrato è presso la Camera di Commercio.
2. Il Tribunale Arbitrale, con il consenso delle parti, può stabilire che le udienze o altre attività del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede.

ART. 12 - LINGUA DELL'ARBITRATO

1. La lingua dell'arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell'arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale. La Segreteria indica la lingua in cui devono essere redatti gli atti anteriori a tale determinazione.
3. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

ART. 13 - DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI

1. Le parti devono depositare gli atti e i documenti presso la Segreteria in un originale in carta legale per l'Ufficio di Arbitrato, in un originale in carta legale per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. La Segreteria indica il numero di copie nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito.
2. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche fuori udienza.
3. Se non è diversamente previsto dal Regolamento, le comunicazioni della Segreteria, delle parti, degli arbitri, dei consulenti tecnici e di tutti i soggetti del processo in genere sono eseguite mediante notificazione, trasmissione con lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla prova della loro ricezione.
4. Se la comunicazione deve essere effettuata entro un termine, essa si considera tempestiva se l'atto è inviato prima della scadenza dello stesso.

ART. 14 – TERMINI

1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Dirigente, dalla Segreteria o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
2. Il Dirigente, la Segreteria e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
4. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto, compresi.

L'INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA

ART. 15 - DOMANDA DI ARBITRATO

1. L'attore deve depositare presso la Segreteria la domanda di arbitrato, in carta legale, nel numero di copie previsto dal precedente articolo 13.
2. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:
 - a. il nome e il domicilio delle parti;
 - b. la descrizione della controversia e le domande con l'indicazione del relativo valore;
 - c. la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
 - d. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
 - e. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
 - f. la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
 - g. la convenzione arbitrale, ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitrato;
 - h. la prova dell'avvenuta trasmissione della stessa alla controparte, nel caso in cui sia l'attore a trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto.

3. La Segreteria trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Su richiesta dell'attore, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. L'attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria, che non trasmetterà in tal caso la domanda al convenuto, sempre che vi sia la prova dell'avvenuta trasmissione ad opera dell'attore.
4. Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del d.lgs. 5/2003, la Segreteria, se la Parte lo richiede, può provvedere a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle imprese. In tal caso la Parte è tenuta al pagamento dei diritti indicati nel tariffario.

ART. 16 - MEMORIA DI RISPOSTA

1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta, in carta legale, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
2. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:
 - a. il nome e il domicilio del convenuto;
 - b. l'esposizione, anche breve e sommaria, delle difese;
 - c. la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
 - d. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
 - e. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
 - f. la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
 - g. l'eventuale dichiarazione di accettazione dell'arbitrato.
3. La Segreteria trasmette la memoria di risposta all'attore entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Su richiesta del convenuto, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all'attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria, che in tal caso non la trasmetterà all'attore, sempre che vi sia la prova dell'avvenuta trasmissione ad opera del convenuto.
4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

ART. 17 - DOMANDA RICONVENZIONALE E CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI

1. Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore.
2. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l'attore può depositare presso la Segreteria una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi. La Segreteria trasmette la memoria di ulteriore replica dell'attore al convenuto entro cinque giorni dalla data del deposito, fermo quanto previsto in alternativa per la comunicazione dall'art. 16 n. 3.
3. Qualora la chiamata in causa di terzi sia possibile secondo le norme applicabili al procedimento, essa deve essere effettuata dal convenuto con la memoria di risposta. La Segreteria trasmette la memoria di risposta al terzo chiamato in causa entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Su richiesta del convenuto, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta al terzo, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria. Al terzo chiamato si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.
4. Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del d.lgs. 5/2003, la Segreteria, se la Parte lo richiede, può provvedere a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle imprese. In tal caso la Parte è tenuta al pagamento dei diritti indicati nel tariffario.

IL TRIBUNALE ARBITRALE

ART. 18 - NUMERO DEGLI ARBITRI

1. Il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio composto da un numero dispari di arbitri.
2. In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, il Dirigente può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indicare il numero dei membri, il Tribunale Arbitrale è composto da tre membri.

4. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri superiore a quello previsto nella convenzione.

ART. 19 - NOMINA DEGLI ARBITRI

1. Gli arbitri sono nominati tra gli iscritti all'Albo degli Arbitri di cui all'articolo 5 secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l'arbitro unico è nominato dal Dirigente.
3. Se le parti hanno stabilito di nominare l'arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria. Se l'accordo tra le parti non viene raggiunto, l'arbitro unico è nominato dal Dirigente.
4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il collegio arbitrale è così nominato:
 - a. ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede nel termine fissato, l'arbitro è nominato dal Dirigente;
 - b. il presidente del Tribunale Arbitrale è nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle parti. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria, il presidente è nominato dal Dirigente.
5. Se le parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, il Dirigente nomina quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza, anche non iscritta all'Albo di cui all'articolo 5, salva diversa e concorde indicazione delle parti.
6. Se l'arbitrato è disciplinato dall'art. 34 del d.lgs. 5/2003, ed in ogni altro caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede il Dirigente.

ART. 20 - NOMINA DEGLI ARBITRI NELL'ARBITRATO CON PLURALITA' DI PARTI

1. Quando le parti siano più di due, il Dirigente - ove manchino o siano inadeguate le pattuizioni delle parti sulla costituzione dell'organo arbitrale o quando le parti non riescano a costituire l'organo arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato - stabilisce, per quanto occorra, il numero e le modalità di nomina degli arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina, ove le parti non vi abbiano proceduto entro il termine loro assegnato.

ART. 21 – CONTROVERSIE CONNESSE

1. Qualora, prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, siano proposte controversie tra loro connesse, il Dirigente, considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto delle norme applicabili al procedimento, può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo organo arbitrale, su accordo delle parti, autorizzando la riunione dei procedimenti affinché le controversie siano decise con unico lodo.
2. Qualora una stessa delibera sia oggetto di una pluralità di impugnazioni, il Dirigente, oppure il Tribunale Arbitrale dispongono che tali impugnazioni siano decise con un unico lodo.

ART. 22 - INCOMPATIBILITÀ

1. Non possono essere nominati arbitri:
 - a. i dipendenti dell'Ufficio di Arbitrato, della Camera di Commercio e delle sue Aziende Speciali;
 - b. i revisori dei conti della Camera di Commercio e delle sue Aziende Speciali;
 - c. gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a, b.

ART. 23 - ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI

1. La Segreteria comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria per iscritto la dichiarazione di accettazione della nomina e del regolamento entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

ART. 24 - DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E CONFERMA DEGLI ARBITRI

1. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di indipendenza.
2. Nella dichiarazione di indipendenza l'arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
 - a. qualunque relazione con le parti o i loro difensori rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza;
 - b. qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
 - c. qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.

3. La Segreteria trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.
4. Decorso il termine previsto dal comma 3, l'arbitro è confermato dalla Segreteria se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia il Dirigente.
5. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, se ciò si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria.

ART. 25 - RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

1. Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di riconsunzione degli arbitri per i motivi previsti dal Codice di procedura civile, nonché per ogni altro motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.
2. L'istanza deve essere depositata presso la Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di riconsunzione.
3. L'istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.
4. Le altre parti possono, entro dieci giorni dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma precedente, proporre istanza di riconsunzione incidentale, anche se è già trascorso il termine per proporre istanza di riconsunzione in via principale.
5. Sull'istanza di riconsunzione decide il Dirigente.

ART. 26 - SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

1. L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
 - a. l'arbitro rinuncia all'incarico dopo aver accettato;
 - b. l'arbitro non è confermato;
 - c. il Dirigente accoglie l'istanza di riconsunzione proposta nei confronti dell'arbitro;
 - d. il Dirigente rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento al Tribunale Arbitrale o per altro grave motivo;
 - e. l'arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.

2. La Segreteria sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1.
3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire. Se la parte non vi provvede entro i termini di cui all'art. 19, oppure l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Dirigente.
4. Il Dirigente determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.
5. In caso di sostituzione dell'arbitro, il nuovo Tribunale Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

IL PROCEDIMENTO

ART. 27 - COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. La Segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.
2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro venti giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri. Il verbale indica la sede e la lingua dell'arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
4. Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

ART. 28 - POTERI DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia e può invitare le parti a svolgere il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio. Il provvedimento con cui il Tribunale Arbitrale dispone l'esperimento del tentativo di conciliazione sospende i termini per l'emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso, per un massimo di 60 giorni salvo diverso accordo delle parti.

2. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che siano consentiti dalle norme applicabili al procedimento. La parte che, prima dell'inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria, la quale ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, ove del caso, l'altra parte.
3. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene oggettivamente connessi.
4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporre la separazione, qualora essa sia opportuna, tranne che le domande proposte debbano essere unitariamente decise.
5. Il Tribunale Arbitrale può prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare la rappresentanza o l'assistenza delle parti.

ART. 29 – ORDINANZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo presidente del Tribunale Arbitrale.
4. Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili.
5. L'ordinanza, con la quale l'arbitro solleva la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, è depositata insieme al fascicolo di arbitrato presso la Segreteria dell'Ufficio di Arbitrato. La Segreteria trasmette l'ordinanza e il fascicolo alla Corte Costituzionale, e notifica l'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta Regionale, a seconda che la questione riguardi una norma statale o regionale. L'ordinanza, sempre a cura della Segreteria, è notificata altresì ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ovvero, se si tratta di norma regionale, al Presidente del Consiglio Regionale interessato.
6. Se l'ordinanza non è stata emessa in udienza, essa è comunicata alle parti con le modalità di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

ART. 30 – UDIENZE

1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d'intesa con la Segreteria e comunicate alle parti con congruo preavviso.

2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
3. Se una parte è assente all'udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova convocazione.
4. Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale. Il Tribunale Arbitrale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione con riserva di successiva trascrizione.
5. Se lo ritiene opportuno, il Tribunale Arbitrale può fissare un'udienza preliminare, destinata a determinare con le parti i tempi ed i luoghi di svolgimento del processo arbitrale.
6. Se le norme applicabili al procedimento consentono agli arbitri l'emanazione di provvedimenti cautelari, e sussistono ragioni di urgenza, il Tribunale Arbitrale fissa un'udienza per la discussione dell'istanza. In casi di eccezionale urgenza, il Tribunale Arbitrale può concedere il richiesto provvedimento cautelare senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, fissando un'udienza per la conferma dello stesso.

ART. 31 – ISTRUZIONE PROBATORIA

1. Il Tribunale Arbitrale può disporre l'interrogatorio delle parti, ed assumere d'ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. Il Tribunale Arbitrale può delegare ad un proprio membro l'assunzione delle prove ammesse.
4. Ove il Tribunale Arbitrale richieda l'ordine di comparizione del testimone, la parte più diligente provvede al deposito dell'ordinanza nella cancelleria del Tribunale della sede dell'arbitrato, e cura le successive incombenze.
5. L'ordinanza del Presidente del Tribunale è depositata dalla parte più diligente presso la Segreteria, che ne cura la trasmissione agli arbitri ed alle altre parti, e provvede agli altri adempimenti eventualmente necessari.

ART. 32 - CONSULENZA TECNICA

1. Il Tribunale Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio o chiederne la designazione al Dirigente; i costi della consulenza sono a carico delle parti.
2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della riconsulenza prevista per gli arbitri.
3. Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.
4. Se sono nominati consulenti tecnici d'ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

ART. 33 - DOMANDE NUOVE

1. Il Tribunale Arbitrale decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a. la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito, e il Tribunale Arbitrale non rifiuta espressamente la decisione;
 - b. la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.
2. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale consente alle altre parti di rispondere per iscritto alle domande nuove, fissando all'uopo congrui termini.

ART. 34 – INTERVENTO VOLONTARIO E CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO.

1. Il terzo che, intervenendo volontariamente nel processo, propone una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
2. La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli arbitri. Qualora la domanda proposta con l'atto di intervento non sia compresa nell'ambito di efficacia della convenzione di arbitrato, la Segreteria assegna alle parti ed agli arbitri un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni per esprimere il proprio consenso. Ove entro il termine fissato non pervenga alla Segreteria il consenso delle parti e degli arbitri, la Segreteria avverte il terzo che il suo intervento è improcedibile.

3. Il terzo, che interviene volontariamente nel processo senza proporre una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 16 del presente Regolamento. La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli arbitri.
4. L'ordinanza, con la quale il Tribunale Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui lo consentono le norme applicabili al procedimento, è trasmessa dalla Segreteria al terzo entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.

ART. 35 – PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. Se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, il Tribunale Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un'udienza di discussione finale.
3. Dopo l'invito del Tribunale Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
4. I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.

ART. 36 - TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI

1. Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando il Tribunale Arbitrale, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo.

IL LODO

ART. 37 - DELIBERAZIONE DEL LODO

1. Il lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale a maggioranza di voti. La conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se una delle parti o uno degli arbitri lo richiede, oppure le norme applicabili al procedimento lo impongono.

ART. 38 - FORMA E CONTENUTO DEL LODO

1. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
 - a. l'indicazione degli arbitri, delle parti e dei loro difensori;
 - b. l'indicazione della convenzione di arbitrato;
 - c. l'indicazione della natura rituale o irrituale del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana, se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;
 - d. l'indicazione della sede dell'arbitrato;
 - e. l'indicazione delle domande proposte dalle parti;
 - f. l'esposizione dei motivi della decisione;
 - g. il dispositivo;
 - h. la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta dal Dirigente, e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
 - i. la data, il luogo e le modalità della deliberazione.
2. Il lodo è sottoscritto da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell'impedimento o del rifiuto degli arbitri che non sottoscrivono.
3. Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
4. La Segreteria segnala al Tribunale Arbitrale, che abbia richiesto al Dirigente l'esame di una bozza del lodo prima della sua sottoscrizione, l'eventuale mancanza dei requisiti formali richiesti da questo articolo.

ART. 39 - DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO

1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria in tanti originali quante sono le parti più uno.
2. La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro dieci giorni dalla data del deposito.

ART. 40 - TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO

1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria il lodo definitivo entro centottanta giorni dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento.
2. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato per giustificati motivi dal Dirigente o, quando vi sia il consenso scritto delle parti, dalla Segreteria.

3. Il termine previsto dal comma 1 è sospeso dal Dirigente, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.

ART. 41 - LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO

1. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.
2. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il Tribunale Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.
4. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà degli arbitri di richiedere proroga al Dirigente.
5. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa. Il lodo parziale contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se, nei confronti di alcune delle parti, definisce la controversia.

ART. 42 - CORREZIONE DEL LODO

1. Il lodo è soggetto a correzione.
2. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria che la trasmette al Tribunale Arbitrale. Il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza, sentite le parti, entro un mese dal ricevimento dell'istanza di correzione.

LE SPESE DEL PROCEDIMENTO

ART. 43 - VALORE DELLA CONTROVERSIA

1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.

2. La Segreteria determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale.
3. In ogni fase del procedimento la Segreteria, a richiesta di una delle parti, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere a ciascuna parte gli importi correlati a tali domande.

ART. 44 - SPESE DEL PROCEDIMENTO

1. La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dal Dirigente, prima del deposito del lodo.
2. Il provvedimento di liquidazione disposto dal Dirigente è comunicato al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Dirigente non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.
3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dalla Segreteria.
4. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:
 - a. spese amministrative e di Segreteria;
 - b. onorari del Tribunale Arbitrale;
 - c. onorari dei consulenti tecnici di ufficio;
 - d. rimborsi spese degli arbitri;
 - e. rimborsi spese dei consulenti tecnici di ufficio.
5. Le spese amministrative e di Segreteria del procedimento sono determinate con riferimento all'ammontare complessivo degli onorari netti liquidati al Tribunale Arbitrale e nella misura del 10% di detto ammontare.
6. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia e secondo il tariffario allogato approvato dalla Giunta Camerale. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale il Dirigente tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Gli onorari sono liquidati in misura uguale per ciascun arbitro, salva la maggiorazione del 25% per il Presidente.
7. Gli onorari dei consulenti tecnici di ufficio sono determinati dal Dirigente con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale e della tariffa giudiziale.

8. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici di ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

ART. 45 - VERSAMENTI ANTICIPATI E FINALI

1. Dopo il deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, la Segreteria richiede a ciascuna delle parti un fondo iniziale nella misura del 30% delle spese di procedimento e fissa il termine per i relativi versamenti.
2. Qualora il valore della controversia sia inizialmente indeterminato, la Segreteria richiede a ciascuna delle parti il deposito del 30% del minimo della tariffa relativa al I° scaglione di cui al tariffario allegato.
3. La Segreteria può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia e fissa il termine per i versamenti.
4. La Segreteria richiede il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Dirigente e prima del deposito del lodo, fissando il termine per i versamenti.
5. Gli importi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se la Segreteria definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti ovvero sono richiesti a ciascuna parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.
6. Ai fini della richiesta dei versamenti, la Segreteria può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.
7. Decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'arbitrato, il Tribunale Arbitrale può richiedere la liquidazione di un anticipo sul compenso dovuto da quantificarsi a cura del Dirigente tenendo conto del lavoro svolto sia dell'importo già versato dalle Parti. A tal fine il Tribunale Arbitrale dovrà produrre apposita relazione sulle attività svolte.

ART. 46 - MANCATO PAGAMENTO

1. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle spese. Pertanto, qualora una parte non versi l'importo richiesto, la Segreteria provvede a richiederlo all'altra parte fissando un termine per il pagamento. Se non lo abbia già stabilito in precedenza, la Segreteria può suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.

2. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l'adempimento.
3. Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 47 – CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

1. La Segreteria restituisce il proprio fascicolo a ciascuna delle parti entro sei mesi dalla cessazione del processo arbitrale.
2. Il fascicolo di ufficio è conservato dalla Segreteria per dieci anni.
3. Su richiesta di parte, la Segreteria rilascia copie conformi dell'originale del lodo depositato presso la Segreteria stessa. Se la parte lo richiede, la copia è fatta autenticare da un notaio.

ART. 48 – RISERVATEZZA

1. L'Ufficio di Arbitrato, il Tribunale Arbitrale, i consulenti tecnici, le parti ed i loro difensori sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.
2. Il lodo non può essere pubblicato se le parti abbiano manifestato volontà contraria. In ogni caso, la pubblicazione del lodo deve essere effettuata con modalità che escludano l'individuazione delle parti, salvo che le stesse vi consentano.

Art. 49 – ARBITRAGGIO E PERIZIE CONTRATTUALI

1. Gli arbitratori ed i periti sono scelti tra gli iscritti all'Albo degli Arbitri, o qualora la materia del contendere sia inerente ad ambiti specifici, tali da essere trattati solamente da esperti, tra gli iscritti al Ruolo dei Periti ed Esperti tenuto dalla Camera di Commercio di Massa-Carrara.

2. Gli arbitratori decidono secondo equità e tenendo presenti i criteri obiettivi e di determinazione dei valori stabiliti dagli usi e dalla pratica dei singoli rami del commercio.
3. Laddove compatibili si applicano agli arbitraggi le norme del presente Regolamento compresa la determinazione del compenso secondo l'allegato tariffario.
4. Alla determinazione del compenso dovuto agli arbitratori provvede il Dirigente.

Art. 50 – REGOLA FINALE DI RINVIO

1. Per le parti non disciplinate dal presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nel Codice di procedura civile.

ALLEGATI

ALLEGATO A



**Camera di Commercio
Massa-Carrara**

UFFICIO DI ARBITRATO

TARIFFARIO

Ciascuna parte è tenuta al versamento degli onorari sottoindicati, oltre alle spese amministrative e di Segreteria pari al 10% degli onorari netti stessi.

Gli onorari sono dovuti per ciascun Arbitro, con la maggiorazione del 25% per il Presidente del Collegio.

Detti onorari sono da intendersi al netto dell'IVA e degli eventuali altri contributi dovuti per legge

Nel caso di arbitrato societario, le Parti sono tenute altresì, ai sensi del D.M. 3/12/2004, al pagamento di € 30,00 da effettuarsi a favore dell'Ufficio del Registro delle Imprese per il deposito della relativa domanda.

Valore della lite	Ammontare degli onorari Minimo	Ammontare degli onorari Massimo
Fino a Euro 25.000	Euro 258	5% del valore della lite
da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 258 + 2%*	Euro 1.291 + 3,5%*
da Euro 50.001 a Euro 100.000	Euro 775 + 1%*	Euro 2.324 + 2,5%*
da Euro 100.001 a Euro 250.000	Euro 1.291 + 0,5%*	Euro 3.873 + 1,5%*
da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 2.066 + 0,3%*	Euro 6.197 + 0,5%*
da Euro 500.001 a Euro 2.600.000	Euro 2.841 + 0,1%*	Euro 8.263 + 0,25 %*
da Euro 2.600.001 a Euro 5.000.000	Euro 4.906 + 0,05%*	Euro 13.944 + 0,10%*
oltre Euro 5.000.001	Euro 6.197 + 0,01%*	Euro 18.076 + 0,05%*

* Le percentuali sono da calcolare sulle somme in eccedenza rispetto al valore iniziale dello scaglione.



**Camera di Commercio
Massa-Carrara**

UFFICIO DI ARBITRATO

Codice deontologico degli arbitri

Art. 1 - Accettazione del Codice deontologico

1. Chiunque accetti di svolgere la funzione arbitrale in un arbitrato amministrato della C.C.I.A.A. di Massa-Carrara, si impegna a svolgerlo secondo il Regolamento della stessa e secondo le presenti norme di comportamento.
2. Il Codice deontologico si applica anche al consulente tecnico d'ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera di Commercio.

Art. 2 - Arbitro nominato dalla parte

L'arbitro nominato dalla parte, che deve rispettare, in ogni fase del procedimento, tutti i doveri imposti dal presente Codice deontologico, può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del presidente del tribunale arbitrale, qualora sia stato incaricato di provvedervi. Le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l'arbitro.

Art. 3 - Competenza

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.

Art. 4 - Disponibilità

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all'arbitrato il tempo e l'attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l'incarico nel modo più sollecito possibile.

Art. 5 - Imparzialità

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell'interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.

Art. 6 - Indipendenza

L'arbitro, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

Art. 7 - Dichiarazione di imparzialità e indipendenza

1. Per garantire la sua imparzialità ed indipendenza, l'arbitro, quando accetta, deve rilasciare la dichiarazione scritta prevista dal Regolamento della Camera di Commercio.

2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.

3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Camera di Commercio come causa di sostituzione dell'arbitro, anche d'ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.

Art. 8 - Svolgimento del procedimento

1. L'arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento.

2. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.

3. È dovere dell'arbitro dedicare all'arbitrato tutto il tempo e l'attenzione che le circostanze rendono necessari, procedendo nel modo più sollecito ed economico possibile.

4. L'arbitro chiamato a svolgere la propria funzione all'interno di un collegio giudicante deve partecipare con impegno a tutte le attività del collegio così da garantire alle parti la massima attenzione e ponderazione al momento della decisione. In particolare, deve astenersi da qualunque comportamento defatigatorio o intimidatorio nei confronti dei colleghi diretto ad ostacolare il corretto svolgimento della procedura arbitrale fino alla sua conclusione.

Art. 9 - Comunicazioni unilaterali

L'arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia alla Segreteria perché lo comunichi alle altre parti e agli altri arbitri.

Art. 10 - Transazione

L'arbitro può sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.

Art. 11 - Deliberazione del lodo

L'arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza del tribunale arbitrale.

Art. 12 - Spese

1. L'arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all'onorario e alle spese.

2. L'onorario dell'arbitro è determinato esclusivamente dalla Camera di Commercio secondo le Tariffe fissate dalla stessa, che si ritengono approvate dall'arbitro quando accetta l'incarico.

3. L'arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura.

Art. 13 - Violazione del Codice deontologico

L'arbitro che non rispetta le norme del presente Codice deontologico è sostituito, anche d'ufficio, dalla Camera di Commercio che, a seguito di tale violazione, può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti.